



**CITTÀ DI CARMAGNOLA**  
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

SETTORE	ORDINANZA SINDACALE
<b>SERVIZI ALLE IMPRESE</b>	<b>Numero 6 del 08/03/2024</b>

**OGGETTO: Procedimento di bonifica sito inquinato di Via Caramagna 6/8, Carmagnola. Conferma adozione delle misure temporanee di prevenzione a tutela della salute.**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- nell'ambito del procedimento di bonifica avviato dall'Amministrazione Comunale nell'esercizio del potere sostitutivo ai sensi art. 250 D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., concernente il sito di Via Caramagna 6/8 colpito da un fenomeno di inquinamento al suolo, venivano effettuati dei campionamenti delle acque di alcuni pozzi ad uso zootecnico e domestico a cura del Servizio Igiene Alimenti, in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'A.S.L. TO5, a valle idrogeologica del sito, dai quali emergeva un inquinamento da tetracloroetilene, sostanza appartenente alla categoria dei composti organo alogenati comunemente conosciuti come solventi clorurati;
- a seguito del tavolo tecnico svoltosi in data 12.06.2015 con Arpa Piemonte, A.S.L. TO5 e Città Metropolitana di Torino, in qualità di Enti coinvolti nel procedimento di bonifica, si conveniva sull'opportunità di assumere un provvedimento diretto ad informare tutta la popolazione circa l'utilizzo vincolato dei pozzi, con particolare riferimento a quelli che risultavano posti all'interno dell'area identificata in cartografia a valle del sito inquinato, definita in modo approssimativo sulla base delle informazioni disponibili ed allegata all'ordinanza sindacale n. 36/2015;
- il Comune disponeva inoltre un'indagine piezometrica per l'individuazione della direzione di falda e delimitazione dell'area, utilizzando i pozzi privati insistenti nell'area medesima;
- le relazioni di Arpa Piemonte in data 10.07.2015 prot. 21925 e dell'A.S.L. TO5 Dipartimento di Prevenzione in data 24.07.2015 prot. 23423 nel precisare i limiti da applicare per l'utilizzo dell'acqua a fini irrigui, zootecnici, fissati dal D.M. 185 del 12.06.2003 indicavano il valore di accettabilità < 40 microgrammi/litro (per la sommatoria di composti organo alogenati, tra cui il tetracloroetilene), e di 10 microgrammi/litro, ai sensi del D. Lgs 31/01 per le acque potabili;

- alla luce dei risultati delle analisi del laboratorio ARPA sui prelievi a campione effettuati dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'A.S.L. TO5 su pozzi privati e sulla base degli studi scientifici a disposizione, si riteneva l'opportunità di procedere all'adozione di misure cautelative nell'utilizzo delle acque sotterranee nei confronti di tutta la popolazione, non essendo certa l'estensione del fenomeno d'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. si procedeva all'adozione dell'ordinanza n. 36 in data 7 settembre 2015, confermata negli anni successivi con specifici provvedimenti contenenti le misure cautelative rivolte alla cittadinanza e concernenti l'utilizzo dell'acqua prelevata dai pozzi ed altre misure rivolte alle aziende agricole e zootecniche;

Rilevato che:

- dai controlli periodici effettuati dall'A.S.L. TO5 sulle reti di distribuzione delle acque potabili non sono pervenute comunicazioni inerenti la presenza dei solventi clorurati;
- l'area potenzialmente interessata è identificata dal colore giallo nella planimetria allegata;

Vista:

- la nota ricevuta dall'A.S.L. TO5 – Dipartimento di Prevenzione con nota prot. n°14947 del 07.04.2022 in merito agli esiti del monitoraggio delle acque di falda condotte a febbraio 2022, che raccomanda di estendere le cautele previste per i lavoratori delle aziende agricole, anche ai comuni cittadini che attingano all'acqua di pozzo a uso irriguo in serra o attraverso nebulizzazione;
- la nota ricevuta da ARPA Dipartimento Territoriale di Torino prot. 16043 del 17.04.2023, a seguito della ricezione del report sugli esiti del monitoraggio delle acque di falda condotto a febbraio 2023 trasmessi con nota prot. 9021 del 02.03.2023, che richiama quanto già espresso con precedenti note e che evidenzia che risulta prioritario mettere in atto le attività di messa in sicurezza, rimuovendo le sorgenti primarie ancora attive al fine di fermare l'eventuale rilascio di contaminanti e contenere il più possibile la diffusione degli stessi nel terreno e in falda;
- la nota ricevuta da A.S.L. TO5 prot. 18239 del 04.05.2023, a seguito della ricezione del report degli esiti del monitoraggio delle acque di falda condotto a febbraio 2023 trasmessi con nota prot. 9021 del 02.03.2023, con la quale il Dipartimento di Prevenzione comunica di ritenere opportuno un monitoraggio semestrale di alcuni pozzi;

Dato atto che il Comune di Carmagnola:

- ha affidato ed ottenuto dalla ditta Energeo Studio Associato, l'elaborato relativo alla fase 1 delle indagini ambientali inerenti il piano di caratterizzazione del sito ex Italdry;
- ha provveduto alla raccolta e smaltimento dei manufatti contenenti amianto presenti presso l'ex stabilimento Italdry, affidando il servizio alla ditta autorizzata Bra Servizi srl;

- ha provveduto alla messa in sicurezza di fusti e contenitore scarrabile contenenti rifiuti speciali ubicati presso l'ex stabilimento Italdry, affidando il servizio alla ditta autorizzata C.D.G. Service Torino srl;
- ha provveduto ad affidare alla ditta Energeo Studio Associato, la redazione del progetto di messa in sicurezza e bonifica delle potenziali sorgenti primarie di contaminazione ancora potenzialmente attive presso l'ex stabilimento Italdry;
- ha provveduto ad affidare i lavori di messa in sicurezza e bonifica della sorgente primaria di inquinamento denominata "Vasca 1" presente presso il sito ex Italdry di Via Caramagna 6/8 alla ditta Marazzato Soluzioni Ambientali srl, Pollein (AO) con Determinazione della Ripartizione Tecnica PU 545 del 20.06.2023;
- ha provveduto ad affidare il servizio di monitoraggio semestrale di alcuni pozzi, sulla base della comunicazione pervenuta con nota prot. 18239 del 04.05.2023 da A.S.L. TO5 – Dipartimento di Prevenzione, sopra citata, alla società Planeta Econsulting con sede in Chivasso (TO) con Determinazione della Ripartizione Tecnica PU 734 del 18.08.2023;
- con nota prot. 40758 del 19.10.2023 ha provveduto a trasmettere all'A.S.L. TO5 – Dipartimento di prevenzione il report semestrale sugli esiti del monitoraggio delle acque di falda condotto a Settembre 2023 su alcuni pozzi, segnalati nel parere della stessa acquisito con nota prot. 18239 del 04.05.2023;
- ha provveduto ad affidare i lavori di messa in sicurezza e bonifica della sorgente primaria di inquinamento denominata "Contenitore scarrabile" presente presso il sito ex Italdry di Via Caramagna 6/8 alla ditta Bra Servizi srl con sede in Bra (CN) con Determinazione del Settore Tecnico PU 1003 del 21.11.2023;
- ha utilizzato l'assistenza tecnica a cura degli esperti messi a disposizione dalla Regione Piemonte nell'ambito PNRR (subinvestimento 2.2.1) in merito al sito denominato AT 044 stabilimento ex Italdry;

Vista la D.G.R. n. 24-7930 del 18.12.2023 avente ad oggetto *D.M. 269 del 29 dicembre 2020. Approvazione dello schema di atto integrativo all'accordo "per la realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Piemonte"*, di cui alla D.G.R. n. 42-4137 del 19 novembre 2021, sottoscritto in data 6 dicembre 2021 con il Ministero della Transizione Ecologica (ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica MASE) che individua il sito inquinato in Via Caramagna 6/8, Carmagnola (ex Italdry) come sito "orfano";

Dato atto che:

- l'emissione dell'ordinanza è stata preceduta da una nuova campagna di monitoraggio affidata alla società Planeta Econsulting con sede in Chivasso (TO) con Determinazione del Settore Servizi Alle Imprese PU 89 del 08.02.2024, eseguita in data 21 febbraio 2024 analizzando le acque degli stessi pozzi oggetto delle precedenti indagini, precisamente su 17 punti risultati accessibili, per verificare l'andamento dell'inquinamento;
- sulla base degli esiti dei risultati dei campionamenti, coerenti con quanto osservato nelle campagne di monitoraggio pregresse, è

confermata la presenza di tetracloroetilene, in un quadro di variabilità nei vari pozzi;

- gli esiti sono stati trasmessi con nota prot. 10830 del 07.03.2024 alla Regione Piemonte – Direzione Ambiente, alla Città Metropolitana di Torino, all'A.R.P.A. - Dipartimento Torino nord ovest e all'A.S.L. TO5 – Dipartimento di Prevenzione;

Ritenuto pertanto opportuno sulla scorta di quanto esposto e in attesa di ulteriori approfondimenti, rinnovare per mesi dodici le misure cautelative di utilizzo delle acque sotterranee nei confronti di tutta la popolazione, in attesa di disporre degli elementi utili per delimitare con maggior cognizione l'area interessata;

Tutto quanto premesso ed osservato, visti:

il D.M. n. 185 del 12 giugno 2003;

il D. Lgs. 2 febbraio 2001 n. 31;

il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, art. 50;

## O R D I N A

Per le motivazioni sopra richiamate, su tutto il territorio comunale ed in particolare per l'area evidenziata in giallo nella cartografia allegata, sono confermate per ulteriori mesi 12 (dodici) le misure cautelative adottate nell'ordinanza sindacale n. 4 del 10.03.2023 con scadenza 09.03.2024, le quali vengono di seguito trascritte, fatte salve ulteriori indicazioni che potranno pervenire dalla Regione Piemonte, dalla Città Metropolitana di Torino, dall'A.R.P.A e dall'A.S.L. TO5:

### Ai cittadini

E' fatto divieto di utilizzare l'acqua prelevata dai pozzi per fini idropotabili (per bere o preparare bevande, per la cura del corpo a causa delle possibilità di ingestione e/o inalazione, per la preparazione o la cottura di alimenti), a meno che il proprietario o l'utilizzatore del pozzo di attingimento non provveda ad effettuare, a propria cura e spese, analisi idonee a verificare la potabilità dell'acqua.

L'assenza o la presenza di livelli al di sotto della soglia prevista dalle norme sulla potabilità delle acque di tetracloroetilene, non è sufficiente ad assicurare la potabilità dell'acqua del pozzo che potrebbe contenere altri contaminanti (es. batteri od altre sostanze chimiche).

Per le concentrazioni inferiori a 40 microgrammi/litro, valore previsto dal D.M. 185/2003 e dalle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulle acque, alla luce delle attuali conoscenze, l'ASL TO 5 Dipartimento di Prevenzione, ha ritenuto che non vi siano rischi per la salute umana per un utilizzo irriguo negli orti privati domestici, adottando le misure preventive previste nell'ambito della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di utilizzo di acqua contaminata per irrigazione in serre o di sistemi (ad esempio nebulizzazione) che possano causare una eccessiva esposizione per via inalatoria da parte degli utilizzatori.

La verifica della presenza della concentrazione di tetracloroetilene nelle acque sotterranee è a cura e spese del titolare del pozzo.

Qualora i valori di CSC da tetracloroetilene risultassero sopra la soglia richiamata è d'obbligo la sospensione dell'utilizzo del pozzo.

Tutti i cittadini hanno accesso all'acqua potabile, che risulta sicura e priva di contaminazioni da tetracloroetilene.

#### Alle aziende orticole e zootecniche

Di utilizzare, sulla base di quanto indicato dall'ASL TO 5 Dipartimento di Prevenzione con la nota sopra richiamata, esclusivamente per uso irriguo, acqua con valori della "sommatoria di composti organo alogenati" < 40 microgrammi/litro, valore previsto dal D.M. 185/2003, già adottato in casi simili sul territorio della Regione Piemonte.

Nell'uso irriguo, essendo il tetracloroetilene una sostanza volatile soggetta ad evaporazione, si richiamano le misure preventive previste nell'ambito della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso di utilizzo di acqua contaminata per irrigazione in serre o di sistemi (ad esempio nebulizzazione) che possano causare una eccessiva esposizione per via inalatoria da parte di addetti.

Per quanto riguarda l'abbeverata degli animali, l'utilizzo di "acqua pulita" si intende tale quando la presenza di tetracloroetilene non superi i 40 microgrammi/litro. Questo valore, infatti, è individuato dalle linee guida sulle acque da bere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2011, quale livello di sicurezza in grado di assicurare l'assenza di tossicità sia a breve sia a lungo termine per il consumo umano.

Secondo il Regolamento CE 852/2004 Allegato I, è responsabilità dell'operatore del settore alimentare (OSA) delle aziende di produzione ortaggi e zootecniche il controllo dei rischi legati alla produzione primaria e di tutte le operazioni associate, comprese le misure di controllo della contaminazione derivante dall'utilizzo dell'acqua. Pertanto, gli OSA devono adottare misure adeguate per utilizzare acqua potabile o acqua pulita, ove necessario, in modo da prevenire la contaminazione.

Inoltre, gli OSA devono tenere e conservare le registrazioni relative alle misure adottate per il controllo dei pericoli in modo appropriato e per un periodo adeguato e commisurato alla natura dell'impresa alimentare.

Rimane a cura e spese del titolare o dell'utilizzatore del pozzo la verifica circa la presenza e la concentrazione di tetracloroetilene nelle acque dei pozzi di attingimento, ai fini dell'impiego dell'acqua.

Nel caso di accertati valori oltre soglia, l'azienda dovrà sospendere l'utilizzo delle acque di pozzo e l'eventuale riutilizzo dell'acqua dovrà essere subordinato all'esecuzione di idoneo monitoraggio in regime di autocontrollo, concordato nelle sue modalità di esecuzione con i Servizi interessati del Dipartimento di Prevenzione dell'ASLTO5. Altresì, in caso di riscontro di valori inferiori alla soglia, che si discostino da precedenti determinazioni analitiche non conformi, al fine di confermare tale risultato l'utilizzo dell'acqua dovrà essere subordinato all'esecuzione di idoneo monitoraggio in regime di autocontrollo anch'esso concordato con i Servizi interessati del Dipartimento di Prevenzione. L'utilizzo dei pozzi che abbiano comunque evidenziato variabilità significative, anche in caso di valori favorevoli, dovrà essere monitorato in regime di autocontrollo, tenendo conto delle possibili variazioni del contaminante durante le quattro stagioni, a seguito di diverse condizioni legate alle precipitazioni meteoriche o di altre eventuali interferenze.

Qualora non sia possibile, a causa dell'elevata variabilità dei valori, le acque di pozzo dovranno essere sottoposte ad un efficace sistema di trattamento che garantisca il rispetto dei limiti consentiti.

## **DISPONE**

- che la presente venga portata a conoscenza della popolazione mediante affissione all'Albo Pretorio, sul sito web del Comune ed altri mezzi di comunicazione;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, a cura dell'Area Tecnica, all'A.S.L. TO5, all'ARPA, alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte per conoscenza e quanto di competenza.

## **AVVERTE**

che le violazioni della presente ordinanza verranno perseguite ai sensi art. 650 Codice Penale.

## **AVVISA**

che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

CR/GG/st

Carmagnola, 08/03/2024

Il Sindaco  
Ivana Gaveggio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa